



COMUNE DI CICERALE

Provincia di Salerno
Via Roma ,100 - 84053 CICERALE (SA) ☎ 0974 834021 - Fax 834455
Comune del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
cod.fisc.:81000790659 Part.IVA: 00775970650
www.cicerale.comune.sa.it
[pec : protocollo.cicerale@asmepec.it](mailto:protocollo.cicerale@asmepec.it)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 30-01-2023

OGGETTO: DINIEGO STRALCIO PARZIALE - ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022 – PROVVEDIMENTI.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **TRENTA** del mese di **GENNAIO** alle ore **18:35**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Cicerale, a seguito di inviti diramati dal Presidente del Consiglio, nel termine prescritto dal T.U. 18/8/2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria e in seduta di prima convocazione.

Presiede l'adunanza **Antelmo Gerardo**, nella qualità di Presidente.

Ruggiero Giorgio	P	TEDONE GIORGIO	P
VERDEVALLE Daniele	P	VALENTE FRANCO	P
ANTELMO Gerardo	P	AULISIO CARMELA	P
CAFASSO GIORGIO	P	SCORZA MARCO VITTORIO	A
ERRICO WALTER ANTONIO	A	TORRUSIO ANGELO	P

E' presente senza diritto di voto l'assessore esterno Valentina ORLANDO.

Partecipa all'adunanza il Vicesegretario Comunale Dott. Gerardo CANTALUPO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Gerardo ANTELMO, nella qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta e, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ordine al seguente punto dell'Ordine del Giorno avente ad oggetto: **DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022 – PROVVEDIMENTI;**

Prende la parola il Sindaco che illustra l'argomento fornendo particolari in ordine alla manovra varata dallo Stato e fornendo le motivazioni che porteranno all'adozione del presente atto, motivazioni che vanno ricondotte ai riflessi che l'operazione potrebbe avere sul bilancio comunale.

Prende la parola il consigliere Torrusio il quale dichiara che lo Stato non ha previsto misure per far fronte a questa diminuzione di entrate, ragion per cui anticipa voto favorevole affinché venga evitato lo stralcio parziale delle sanzioni ed interessi che potrebbero avere ripercussioni negative sul bilancio;

successivamente prende la parola il Presidente del Consiglio Antelmo, nelle sue facoltà di consigliere comunale, il quale lamenta carenza nell'istruttoria dell'argomento, meravigliandosi di come il revisore dei conti abbia potuto esprimersi in mancanza dei prospetti esplicativi delle singole cartelle, analiticamente evidenziate per anno, che non trova agli atti del consiglio per consentire ai consiglieri comunali un voto consapevole; c'è grande differenza tra una cartella del 2015 e una cartella del 2000 a forte rischio di esigibilità. Si meraviglia che le cartelle molto datate non siano ancora confluite nel FCDE. Fa notare, per di più, che, nel corso del suo mandato, quale Sindaco, ha promosso lo stralcio, voluto all'epoca da Conte/Salvini, delle mini cartelle, operazione che portò al ripiano di un disavanzo di €uro 171.564,35; inoltre, ci tiene ad evidenziare che non può condividere la ratio di un provvedimento che lo Stato ha fortemente voluto in favore dei cittadini più deboli, nel periodo post pandemico; beneficio che il consiglio con il voto favorevole sottrae agli stessi cittadini, semplicemente invocando problematiche di bilancio. Lamenta, infine, le difficoltà cui potrebbero andare incontro i contribuenti, laddove decidessero di presentare istanza di definizione agevolata al concessionario, operazione che gioco-forza dovrà essere portata avanti con l'ausilio di un professionista e/o di un C.A.F.. Preannuncia, per le motivazioni esposte, voto di astensione, oltre che per mancata conoscenza degli allegati necessari che non trova agli atti del consiglio e conseguente non certezza della reale consistenza, ai fini della dubbia esigibilità, dei carichi ai ruoli oggetto del presente provvedimento.

Prende la parola il sottoscritto, nelle vesti di responsabile finanziario, il quale tiene a precisare che l'istruttoria è stata puntualmente esperita ed è stata puntualmente trasmessa al revisore – a mezzo PEC - , che ha potuto constatare, dati alla mano, la situazione dell'Ente relativamente ai carichi depositati presso Agenzia Entrate Riscossione ed oggetto del presente provvedimento; lo stesso invita i presenti a voler prendere visione, in occasione dei consigli comunali, dei fascicoli predisposti dagli uffici competenti, onde al fine di evitare siffatte lamentele.

Il Sindaco riprende la parola e ribadisce la volontà di adottare l'atto lasciando ai cittadini la possibilità di aderire alla rottamazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Si procede alla votazione: N.7 favorevoli e N.1 astenuto (Antelmo)

DELIBERA

1. **DI NON APPLICARE** ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. **DI INVIARE** copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;

3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell 'ente dell 'approvazione del presente atto;

4. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell 'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Successivamente , stante la qualificata urgenza a provvedere mediante successiva votazione in forma palese per alzata di mano che registra :

Ad unanimità dei voti come validamente espressi

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 comma 4 de D LGS n° 267/2000.

La seduta si chiude alle ore 19.06.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
ANTELMO Gerardo

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott.CANTALUPO Gerardo

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI CICERALE **PROV. DI SALERNO**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 DEL 30-01-2023

OGGETTO: DINIEGO STRALCIO PARZIALE - ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022 -
PROVVEDIMENTI

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e

comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare a indirizzo pec . comma229@pec.agenziariscossione.gov.it .

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 97.157,55, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, le sanzioni e gli interessi;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che

le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 00 del 00/01/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile area finanziaria, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario dr. Gerardo Cantalupo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

5. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
6. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
7. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
9. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

IL SINDACO

f.to Avv. Giorgio RUGGIERO

VISTO si esprime parere sotto il profilo della Regolarità tecnica:

f.to Dott. CANTALUPO Gerardo

VISTO si esprime parere sotto il profilo della Regolarità contabile:

f.to Dott. CANTALUPO Gerardo